

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4602 del 31/08/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione per prelievo di acqua pubblica sotterranea da sorgente, localita' Montecerreto_Pratica MO10A0037_Giannini Romano
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4773 del 30/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA MO10A0037
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MO)
CONSORZIO ACQUEDOTTO MONTECERRETO. GIANNINI
ROMANO E ALTRI
USO: CONSUMO UMANO
RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE IN LOCALITA'
"MONTECERRETO"

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il R.R. 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;

- la DGR n. 65 del 2/2/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la DGR n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;

- la DGR n. 1927 del 24/11/2015 "Approvazione progetto demanio idrico”;

- la DGR di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

Premesso che:

- con provvedimento n. 18514 del 13/12/2005 è stata rilasciata la concessione MOPPA0456 con scadenza 31/12/2005 al Consorzio Acquedotto Montecerreto in persona del Sig. Giannini Romano, legale rappresentante pro tempore, con sede in Lama Mocogno(MO), località Pianorso, Via Pangone n. 15, codice fiscale e partita Iva 02178660367, concessione scaduta naturalmente;

CONSIDERATO che:

- successivamente il sig. Giannini Romano in nome e per conto dei cointestatari come da comunicazione prot-PGDG.6924_2010 ha presentato nuova istanza di concessione alla quale è stata assegnato nuovo codice MO10A0037;

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico degli Affluenti del Po n. 14523 del 23/11/2010 è stata rilasciata al Sig. Giannini Romano, Cod. Fisc. GNNRMN44S06E426K,

la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Lama Mocogno (MO), località "Montecerreto" Foglio 7 mappali 306/439, da destinarsi ad uso consumo umano da sorgente, con una portata massima pari a 0,08 litri/sec e per un quantitativo non superiore a 2000 mc/annuo - Pratica MO10A0037 con scadenza in data 02/12/2015, ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

VISTA:

- l'istanza di rinnovo della concessione suddetta presentata dal Sig. Giannini Romano in data 22/02/2016, registrata al protocollo n. PG.2016.0113680 del 22.02.2016, da considerarsi presentata nei termini ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R. 22/2015 recante proroga dei termini per la presentazione delle istanza di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica scadute entro il 31/12/2015;
- la comunicazione registrata al protocollo PGDG/2017/0006924 nella quale si comunicano i nominativi dei consorziati;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo, senza modifiche; in particolare:

- a) il prelievo avviene mediante sorgente;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a lt./sec. max. 0,08 corrispondente ad un prelievo pari a 2000 mc/anno;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che nulla è variato rispetto alla concessione precedente, come da dichiarazione rilasciata con comunicazione in data 20 aprile 2017;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è assimilata, per la definizione del canone in base alle tipologie indicate

al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i.,
all'uso "consumo umano";

PRESO ATTO del parere rilasciato dall'ASL di Modena in data
22.05.2017 registrato al Prot. PGDG/2017/5275;

ACCERTATO:

- che il Sig. Giannini Romano ha provveduto al versamento della somma di € 38,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha versato in data 21/02/2017 l'importo pari a euro 23,62 a titolo di integrazione del canone relativo all'annualità 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- che il Sig. Giannini Romano ha adeguato il deposito cauzionale versando la somma di € 134,50 a titolo di adeguamento di quanto versato all'atto di presentazione della domanda di rinnovo;

RITENUTO:

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione Pratica MO10A0037 possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
- DATO ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la Dott.ssa Rossella Francia

DETERMINA

per tutto quanto sopra espresso che s'intende integralmente richiamato,

1) di assentire al Sig. Giannini Romano, Cod. Fisc. GNNRMN44S06E426K, residente a Lama Mocogno (MO), Via Pangone n. 15, cap. 41023, legale rappresentante del Consorzio Acquedotto Montecerreto, il rinnovo della concessione con procedura semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Lama Mocogno (MO) destinata ad uso "consumo umano", mediante sorgente in località "Montecerreto", Foglio 7 mappali

306/439, per una portata massima di 0,08 litri/sec. e un consumo annuo pari a 2000 mc;

- di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2021 ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
 - di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 14099 del 03/12/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
 - di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 123,62 è stato versato;
 - che i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - a titolo di adeguamento del deposito cauzionale è stata versata la somma pari ad € 134,50 che risulta così pari a € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art.8 c.4 della L.R. 2/2015;
 - di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
- di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie in materia di canoni ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Maria Alfonso Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante sorgente al Consorzio Acquedotto Montecerreto in persona del Sig. Giannini Romano, legale rappresentante pro tempore, con sede in Lama Mocogno (MO), località Pianorso, Via Pangone n. 15, codice fiscale e partita Iva 02178660367.

ART. 1

QUANTITA' E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua derivabile ha una portata massima di 0,08 litri/sec. per un quantitativo massimo del prelievo di 2000 mc/anno.

ART. 2

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

destinata ad uso "consumo umano", mediante sorgente in località "Montecerreto", Foglio 7 mappali 306/439, per una portata massima di 0,08 litri/sec. e un consumo annuo pari a 2000 mc. L'acqua emunta può essere utilizzata esclusivamente per uso consumo umano, in particolare per l'irrigazione di orti e giardini privati.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il punto di prelievo è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 7, mappale 306/439 del NTC del comune di Lama Mocogno (MO);
 - coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X= 635.360 Y= 910.233;
- e interessa il corpo idrico denominato 6160ER-LOC1C\M Villa Minozzo- Toano- Prignano sul Secchia;

la captazione della sorgente avviene tramite drenaggi che convogliano le acque raccolte in un deposito in muratura interrato e intonacato dal quale si dipartono le tubazioni a servizio delle utenze.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi dell'art. 36, comma 8 del R.R. 41/2001, è assentita per cinque anni a partire dalla data della presente determina, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. 41/2001 e con scadenza il 31/12/2022.
2. Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
 - dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
 - di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi del R.R. 41/2001.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone per l'annualità 2017 ammonta ad €. 123,62 ed è stato computato quale uso consumo umano per derivazione comportante un prelievo medio fino a 0,11/s. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna ogni anno entro il 31 marzo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € 250,00.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza)

ART. 8

MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

Cartello Identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

titolare della concessione,
numero della concessione,
scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

ART. 9

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Qualità dell'acqua - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata per uso consumo umano, il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività costituente potenziale centro di pericolo, di

cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 ml. dalla sorgente, ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica. Inoltre il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia obbligazione dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa, sollevando al riguardo l'amministrazione regionale concedente da ogni vertenza e/o responsabilità.

Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione da Giannini Romano

Il sottoscritto ----- presa visione in data ----- del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.